



FEASR



REGIONE DEL VENETO



3 ETO

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013
 Organismo responsabile dell'informazione: Veneto Agricoltura
 Autorità di gestione: Regione del Veneto - Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale



VENETO AGRICOLTURA

Servizi alle imprese e alle aziende agricole

4

LA PERICOLOSITÀ DEI PRODOTTI FITOSANITARI

4

4.15

LA TUTELA E LA RESPONSABILITÀ IN CASI PARTICOLARI

4.15

Componenti dell'impresa familiare

L'imprenditore agricolo deve garantire anche ai propri collaboratori familiari l'informazione, la formazione e l'addestramento nell'uso dell'attrezzatura e dei materiali utilizzati per l'impiego dei PF. Ogni titolare di azienda agricola deve:

- informare i propri collaboratori familiari dei rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività agricola,
- assicurare che ricevano una formazione adeguata, in particolare sull'uso dei DPI con apposito addestramento,
- farli beneficiare della specifica sorveglianza sanitaria.

Tutela del Lavoro femminile

Specifiche norme regolamentano la condizione di lavoro femminile in stato di gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto (D.Lgs. 151/01).

Lavori vietati in gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto:

- lavori soggetti all'obbligo di visite mediche preventive e periodiche a cura del datore di lavoro;
- lavori che espongono al rischio di malattia professionale;
- uso di sostanze tossiche o nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame;
- lavoro notturno (vietato fino a un anno dopo il parto);
- lavori che espongono a sostanze e miscele classificate:
 - Tossico acuti di categoria 1, 2 e 3;
 - Corrosivi di categoria 1A, 1B e 1C;
 - Esplosivi;
 - Liquidi e solidi infiammabili di categoria 1, 2, 3;
 - Sensibilizzanti respiratori di categoria 1;
 - Cancerogeni di categoria 1A, 1B e 2;
 - Mutageni di categoria 1A, 1B e 2;
 - Tossici per la riproduzione di categoria 1A e 1B;
- lavori che espongono a tutti gli agenti cancerogeni e mutageni, al piombo e ai suoi composti inorganici e all'amianto e pertanto anche ai lavori che espongono alla stragrande maggioranza dei PF impiegati in ambito agricolo.

Lavori vietati solo in gravidanza:

- sollevamento e spostamento di pesi;
- lavori su scale o impalcature mobili o fisse;
- lavori di manovalanza pesante;
- stazionare in piedi per più di metà dell'orario di lavoro o mantenimento di posizioni particolarmente affaticanti;
- uso di macchine mosse o comandate a pedale, uso di macchine scuotenti o utensili vibranti;
- condotta dei veicoli da trasporto e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica (*);
- monda e trapianto del riso (*);
- consolidamento e abbattimento degli alberi (*);
- condotta e governo di tori e stalloni (*).

N.B. i lavori contrassegnati da asterisco (*) sono vietati anche per i minori di 18 anni.

- I datori di lavoro sono sanzionati penalmente se non fanno eseguire le visite mediche obbligatorie ai lavoratori che impiegano i PF e che sono esposti ad un rischio chimico rilevante per la salute.

- È assolutamente vietato che una donna in stato di gravidanza o in allattamento o un giovane di età inferiore a 18 anni collaborino nell'impiego dei PF.

Tutela del lavoro dei minori

Le norme di tutela per il lavoro dei minori (Legge 977/67, modificata dai Decreti legislativi 345/99 e 262/00) **vietano espressamente l'esposizione degli adolescenti tra i 15 e i 18 anni** a tutti i lavori in cui si impiegano PF etichettati secondo il Regolamento CLP:

- Tossico acuti di categoria 1, 2 e 3;
- Corrosivi di categoria 1A, 1B e 1C;
- Esplosivi;
- Liquidi infiammabili di categoria 1, 2 e 3;
- Solidi infiammabili di categoria 1 e 2;
- Sensibilizzanti respiratori di categoria 1;
- Cancerogeni di categoria 1A, 1B e 2;
- Mutageni di categoria 1A, 1B e 2;
- Tossici per la riproduzione di categoria 1A e 1B.

Sono vietati anche i lavori dove vi è esposizione agli agenti cancerogeni e mutageni individuati nel Titolo IX Capo II del D.Lgs. 81/08, al piombo e ai suoi composti inorganici e alle fibre d'amianto.

Come nel caso dei lavori in gravidanza è solo ammessa l'esposizione alle sostanze e/o alle miscele sensibilizzanti per contatto con la pelle, purché impiegate con adeguati DPI del corpo e degli arti superiori (mani e braccia).

Una deroga a questo divieto è prevista per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale e soltanto per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa, sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e protezione, e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e salute previste dalla vigente legislazione. È necessaria una specifica autorizzazione della Direzione provinciale del Lavoro, che la emana dopo avere acquisito il parere favorevole dell'Azienda ULSS competente per territorio, in ordine al rispetto da parte del datore di lavoro richiedente della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza del lavoro (art. 6, Legge 977/67 modificata).